



## COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

*Città metropolitana di Venezia*

### **ORDINANZA Nr. 96**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - IN VIGORE FINO AL 30/04/2025**

### **IL SINDACO**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 26/09/2024 ad oggetto: "Approvazione pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 238 del 2.3.2021. indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale."

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
  - a) l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
  - b) l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
  - c) il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
  - d) il rafforzamento dei controlli;
  - e) campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
  - f) l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza"; IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Considerato che in data 24/09/2024 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto l'incontro del Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono state illustrate le misure da adottarsi per il periodo 01/10/2024 - 30/04/2025;

Dato atto che

- il Comune di Noventa di Piave rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano", in ragione del numero di abitanti vedasi di cui all'allegato A della delibera di G.C. 107/2021;
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;
- la stazione di riferimento per il Comune di Noventa di Piave è **San Dona' di Piave**;

**Rilevato che** a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Tenuto conto** delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

**Ritenuto** necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla delibera di Giunta n. 107/2021;

**Ritenuto altresì** di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Attesa la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che "il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19";

- ☐ la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- ☐ il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

Considerato che l'Accordo prevede altresì che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:

- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 inferiore a 4;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

**Dato atto che** il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

**Rilevato che** a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Dato atto** che Comune di Noventa di Piave, avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti è escluso dall'applicazione delle limitazioni al traffico veicolare;

**Rilevato altresì** che l'Amministrazione Comunale intende:

- dare attuazione al “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- dare attuazione alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;
- che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee vale per il semestre autunno-invernale, dal 01/10/2023 al 30/04/2024;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Preso atto che sono stati individuati tre livelli di allerta con diversi gradi di limitazioni: VERDE - GIALLO - ROSSO ;

#### **Richiamati**

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva “il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Noventa di Piave;
- gli art. 50 comma 10 e art. 54 e art.107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**Verificato** che in relazione al presente provvedimento della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 1 co.9 lett. E) della L. 190/2012, dall'art.6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

### **ORDINA**

L'istituzione delle seguenti limitazioni e divieti nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 30/04/2025:

#### **1. IN SITUAZIONE DI NESSUNA ALLERTA – LIVELLO VERDE**

- a) 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti altri edifici
- c) riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

- d) divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali 3 stelle (DGRV n. 1908/2016);
- e) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006,

## **2. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 1 - LIVELLO ARANCIO:**

oltre alle misure di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e:

- f. divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.
- g. divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio ad eccezione delle iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa o combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali
- h. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe
- i.

## **3. IN SITUAZIONE DI ALLERTA 2 - LIVELLO ROSSO:**

oltre alle misure di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e-f-g -h:

- i) divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.) salvo la possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo
- j) il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
- k) l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello.

## **4. DEROGHE: PREVISTE NELL'ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.**

## **5. SOSPENSIONI:**

i divieti e limitazioni di cui sopra sono sospesi nei periodi sotto riportati:

**per allerta verde e arancio dal 16/12/2024 al 06/01/2025**

**per allerta rossa dal 16/12/2024 al 26/12/2024**

## **INVITA**

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le

emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

- b. I gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico;
- c. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- d. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## **ESCLUSIONI**

Relativamente ai punti 1-2 -3, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

## **AVVERTE**

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

## **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- ☐ Città Metropolitana di Venezia, Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- ☐ Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale;
- ☐ Comando di Polizia Locale;

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Noventa di Piave, 01/10/2024**

**Sindaco**

**Claudio Marian**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

**ALLEGATO A**  
**comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti**

“Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025”

**1. Periodo di attuazione delle misure**

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1 ottobre al 30 aprile.

**2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.**

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata .....:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.



3. TRASPORTI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	<b>Smart Working:</b> Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale

4. IMPIANTI TERMICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	<b>Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto</b>		
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	<p><b>Limitazioni di temperatura</b>  17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p><b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile  Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale
<b>Livello di allerta 1 ARANCIO</b>	<p><b>Limitazioni temperatura:</b>  17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile  Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale

	ed emissive inferiori alle 4 stelle.  <b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)		
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	<b>Limitazione temperatura</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);  <b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.  <b>Deroghe</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale
<b>4.2.</b>	<b>Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose</b>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

## 5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
<b>5.1.</b>	<b>Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza</b>		
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	<b>Tipologia:</b> abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali <b>Divieto:</b> di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006. <b>Deroghe:</b> La necessità di combustione	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale

	finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali		
<b>Livello di allerta 1 ARANCIO</b>	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Dergoghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Dergoghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
<b>5.2</b>	<b>Obbligo</b> di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore	Continua	Tutto il territorio comunale

	<b>Deroga:</b> Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati		
<b>5.3.</b>	<b>Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici</b>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

